

Regime complementare. Versamenti deducibili fino a 5.164,57 euro all'anno e piani di risparmio «modulabili»

Previdenza integrativa: l'investimento e le regole

Giuseppe Argentino

La Ragioneria generale dello Stato stima che tra 20 e 30 anni un lavoratore dipendente percepirà dall'Inps una pensione pari a circa il 60% dell'ultima retribuzione; per un lavoratore autonomo tale pensione potrà ridursi a meno del 50% dell'ultimo reddito da lavoro. Con l'aiuto della previdenza complementare, secondo la stessa stima, il reddito di un pensionato potrà elevarsi del 12-15%. La previdenza complementare appare, dunque, una necessità.

L'iscrizione

Il Dlgs 252/2005 ha consentito a qualsiasi persona di iscriversi ai fondi pensione istituiti per promuovere piani di risparmio previdenziale di lungo periodo. In particolare, i lavoratori subordinati, compresi i pubblici dipendenti, possono iscriversi ai fondi pensione destinandovi il Tfr, ed eventuale altra contribuzione aggiuntiva personale, con l'obbligo per il datore di lavoro di aggiungere altra contribuzione, a totale suo carico, nella misura fissata dalla contrattazione. In questo modo un lavoratore, tra Tfr e contribuzione aggiuntiva, può accantonare circa il 10% della sua retribuzione, che nell'arco di una vita lavorativa di 30-40 anni contribuisce a costruire una seconda pensione, fondata su un montante contributivo incrementato dagli interessi composti prodotti dai rendimenti maturati

nel tempo in conseguenza degli investimenti effettuati.

Lo sgravio fiscale

La previdenza complementare offre numerose opportunità, in particolare per quanto riguarda la normativa fiscale che prevede la deduzione dal reddito della contribuzione versata fino a 5.164,57 euro all'anno; il Tfr viene comunque devoluto in regime di neutralità d'imposta. Non è tutto: i rendimenti maturati, infatti, sono soggetti all'imposta del 20%, che scende al 12,5% se prodotti da titoli di Stato. Inoltre, la prestazione al pensionamento non sarà tassata insieme con gli altri redditi, ma assoggettata a un'imposta secca del 15%, che si ridurrà dello 0,3% per ogni anno di permanenza nei fondi pensione oltre il quindicesimo, con un massimo di riduzione del 6 per cento.

In pratica, chi rimane iscritto alla previdenza complementare per almeno 35 anni si vedrà applicare una tassazione del 9% sulla prestazione pensionistica. Quest'ultima potrà essere erogata **in rendita**, oppure **in capitale**, ma in questo caso in misura non superiore al 50% del montante accumulato; il capitale tuttavia potrà essere percepito al 100% se la conversione in rendita di almeno il 70% del montante sarà inferiore al 50% dell'assegno sociale. Per intendersi, quest'anno tale assegno ammonta a 5.889 euro.

L'investimento

Un'altra opportunità è data dagli

investimenti della contribuzione che può essere collocata, a scelta della persona interessata, su **linee diverse**, alcune più esposte alla volatilità dei mercati finanziari, e quindi più rischiose, altre bilanciate, meno rischiose, o ancora su linee prudenziali. In genere, è consigliabile orientare gli investimenti al proprio ciclo di vita, collocando il proprio risparmio previdenziale su linee più rischiose in età giovanile (quando il capitale è ancora di importo modesto e vi è tempo per recuperare eventuali rendimenti negativi, ma dove si possono realizzare anche "guadagni" interessanti), spostandosi, negli anni successivi, verso linee bilanciate e poi conservative (a maggior tutela del risparmio accumulato).

L'anticipo e il riscatto

Prima del pensionamento si possono ottenere anticipazioni, in qualsiasi momento, fino al 75% del montante maturato, per fare fronte a spese sanitarie: in tal caso si applica una tassazione del 15% con le riduzioni già menzionate.



Peso: 84%

Passati otto anni dall'iscrizione alla previdenza complementare, si può ottenere un'anticipazione fino al 75% del montante per l'acquisto o la ristrutturazione della casa di abitazione, e fino al 30% per ulteriori esigenze non necessariamente da specificare: in entrambi i casi l'anticipazione è tassata al 23 per cento.

Un lavoratore può inoltre riscattare il 50% del montante se è disoc-

cupato da oltre 12 mesi, o se si trova in cassa integrazione o in mobilità; ma il riscatto può essere totale se la disoccupazione si protrae per più di quattro anni, o si è affetti da invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In questi casi si applica una tassazione del 15% (con le riduzioni già evidenziate).

LA GUIDA



I contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente sono deducibili dal reddito, con particolari condizioni e limiti. Le regole su tutti gli sconti fiscali sono illustrate nel vademecum sul modello 730. In vendita online a 3,59 euro. www.ilsolare24ore.com/ebook

LE NORME

• Legge 29/1979

Introduce la possibilità di ricongiunzione per i contributi versati dai lavoratori dipendenti o autonomi a casse previdenziali gestite dall'Inps. La ricongiunzione per i liberi professionisti iscritti a casse diverse dall'Inps è invece stabilita dalla legge 45/1990.

• Dlgs 252/2005

Rende possibile l'iscrizione del lavoratore ai fondi pensione integrativi.

• Dlgs 42/2006

Introduce una nuova disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. Il decreto è reso operativo dalla circolare Inps 69/2006.

• Legge 228/2012

La legge di Stabilità 2013 prevede per la prima volta il cumulo per i contributi versati a diverse casse.

• Legge 232/2016

La legge di Bilancio 2017 amplia il raggio d'azione del cumulo rendendo possibile «sommare» i versamenti fatti alle casse private. È resa operativa dalla circolare Inps 140/2017.

I SITI UTILI

• inps.it

Il portale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale offre informazioni e servizi per lavoratori e pensionati, iscritti alla gestione principale, alla gestione separata o al fondo complementare. Consente di accedere anche all'area MyInps, nella quale si trovano dati personali e attraverso cui si può fruire dei servizi online.

• lavoro.gov.it/temi-e-priorita/previdenza

Sul sito del ministero del Lavoro è possibile trovare informazioni sulla previdenza obbligatoria e sulla previdenza complementare. Da questo portale si può avere accesso ai riferimenti normativi, ma anche alla necessaria modulistica.

• covit.it

Il sito della Commissione di vigilanza sui Fondi pensione consente di verificare sia l'iscrizione all'Albo dei Fondi, garantendone la legittimazione operativa, sia di consultare costi e rendimenti dei Fondi pensione.

IL GLOSSARIO

• Anzianità contributiva

Ammontare complessivo dei contributi versati dall'assicurato per ottenere una prestazione previdenziale. L'anzianità calcola in modo diverso a seconda dell'ente previdenziale cui il soggetto è iscritto. È essenziale per la determinazione di tutte le forme pensionistiche: dirette, indirette e di invalidità. Può essere verificata anche online.

• Totalizzazione

Consente a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, di acquisire il diritto a un'unica pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità o ai superstiti. È completamente gratuita.

• Ricongiunzione

Permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di trasferire tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione. Chi fa domanda non deve però aver già utilizzato parte dei contributi per liquidare una pensione. Il costo dipende dalla gestione in cui si trasferisce il montante.

• Cumulo

Offre la possibilità (gratuita) di sfruttare per intero il proprio patrimonio, sommando i diversi contributi. Dal 2017 è esteso alle casse private.

• Fondi pensione

Enti istituiti per erogare pensioni complementari alle pensioni dell'Inps. Si dividono in «chiusi», se istituiti da accordi tra le parti sociali, con adesione riservata ai lavoratori interessati da tali accordi; «aperti» e «Pip», se istituiti da banche o assicurazioni, con adesione aperta a tutti.

• Rendita complementare

È una pensione erogata in forma periodica; si calcola moltiplicando il montante finale accumulato per un coefficiente di conversione corrispondente all'età in cui una persona chiede la liquidazione della rendita. È possibile optare tra diversi tipi di rendite.



Peso: 84%